

**SE PARTO PER...**

Se parto per: **"Canada"**  
Motivo del viaggio: **"Lavoro"**  
Sono un: **"Lavoratore pubblico e/o Familiare a carico/seguito"**

Se ti devi recare per motivi di lavoro nel Paese selezionato puoi usufruire  dell’assistenza sanitaria in forma diretta tramite la Compagnia assicuratrice Cowan Benefits Consulting Limited che ha stipulato con il Ministero della Salute, tramite l’Ambasciata d’Italia a Ottawa,  una convenzione a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (ogni persona che abbia un regolare rapporto di lavoro con il Governo italiano ovvero con Enti ed organismi pubblici italiani) e i loro familiari a carico. I familiari al seguito e non a carico possono usufruire dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, secondo le modalità di un [lavoratore pubblico che si reca per motivi di lavoro in ogni altro Paese extra UE](https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3670&area=Assistenza+sanitaria&menu=italiani&lingua=italiano&paese=Afghanistan&motivo=%22Lavoro%22&categoria=%22Lavoratore+pubblico+e%2Fo+Familiare+a+carico%2Fseguito%22&cerca=).

Se ti rechi in missione per un periodo non superiore a tre mesi sono garantite unicamente le prestazioni urgenti.

In caso di breve soggiorno in Canada dei beneficiari della Convenzione sottoscritta con la Cowan, NON sono ammesse richieste di copertura/rimborso al verificarsi dell'evento sanitario in mancanza di previa iscrizione con la compagnia assicuratrice.

Ne deriva quindi che devi comunicare preventivamente la tua presenza in Canada al fine di ricevere la copertura assicurativa in questo Stato.

Per periodi di lavoro superiori a tre mesi, puoi fruire dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza medico-specialistica e diagnostica, farmaceutica, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

**Prima di partire**

Se sei residente in Italia, o sei uno straniero iscritto obbligatoriamente,  prima della partenza, devi richiedere alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL)  l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618. Tale attestato ti verrà rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione

* nota di trasferimento all’estero
* fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del [DPR 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=29060))
* codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

L'ASL di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della [Legge n. 526 del 7 agosto 1982](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=23842).

Se non sei residente in Italia, devi richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618, alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente o all’Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza, presentando la predetta documentazione.

La Rappresentanza deve trasmettere copia dell’attestato al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail [minsalute\_estero.dgprog@sanita.it](mailto:minsalute%1f_estero.dgprog@sanita.it)o  PEC [sanita.estero@postacert.sanita.it](mailto:%20sanita.estero@postacert.sanita.it)

L’attestato è valido per il periodo di soggiorno all’estero e deve pervenire all’Ambasciata d’Italia a Ottawa che cura i rapporti con la compagnia assicurativa Cowan Benefits Consulting Limited .

**DA SAPERE**

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, la tua ASL provvederà a sospendere il medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia ([Circolare 11 maggio 84](http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29052_1.pdf)).

In caso di **rientro saltuario** in Italia, se sei residente, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali o i servizi di guardia medica. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso alla ASL d’iscrizione dell’assistito.

In caso di **rientro saltuario** in Italia, se non sei residente, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica, attraverso il sistema delle visite occasionali per potere accedere alle prestazioni sanitarie garantite alla generalità dei cittadini. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, o dei servizi di guardia medica e successivamente ne richiede il rimborso al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Per ottenere l’assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale devi possedere un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale e presentare alla ASL di temporanea dimora documentazione comprovante l’attività di lavoro all’estero.

www.salute.gov.it